

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2623 del 25/05/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VI.MA IMMOBILIARE S.R.L. con sede legale in Comune di Ferrara (FE), Via Masi n. 575/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato in polo logistico sito in Comune di Cesena, Via Francesco Kossuth snc
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2714 del 25/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VI.MA IMMOBILIARE S.R.L. con sede legale in Comune di Ferrara (FE), Via Masi n. 575/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato in polo logistico sito in Comune di Cesena, Via Francesco Kosuth snc

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/09/2020, acquisita al Prot. Unione 34732 del 14/09/2020 e da Arpae al PG/2020/134764 del 21/09/2020, da **VI.MA IMMOBILIARE S.R.L.** nella persona di Mambelli Gilberto, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Ferrara (FE), Via Masi n. 575/A, per il rilascio

dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato in polo logistico sito in Comune di Cesena, Via Francesco Kossuth snc, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- valutazione impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico 41/PROU/2020 attivato in data 21/08/2020 Prot. Unione 32019, per la nuova costruzione di fabbricato industriale adibito a polo logistico in Pievesestina di Cesena, in Via Francesco Kossuth snc - Cesena.

Viste la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 45716 del 18/11/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/167546, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 30/11/2020 e 18/01/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 47390-2640 e da Arpae ai PG/2020/174238 del 01/12/2020 e PG/2021/17934 del 04/02/2021;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 64882 del 11/05/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/74098, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena;
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95: Atto Prot. Com.le 71272 del 21/05/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/81406 del 24/05/2021, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relative Planimetrie** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di VI.MA IMMOBILIARE S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **VI.MA IMMOBILIARE S.R.L.** (C.F./P.IVA 01973610387) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Ferrara (FE), Via Masi n. 575/A, **per l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato in polo logistico sito in Comune di Cesena, Via Francesco Kossuth snc.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;**
 - **Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda presentata il 11/09/2020 (acquisita la Comune di Cesena al PG N. 111959/466 del 18/09/2020) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque di prima pioggia in fognatura;

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005 di approvazione della "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R.N. 286 del 14/02/2005",
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- il parere Hera protocollo n. 38303 del 21/04/2021, acquisito dal Comune di Cesena al PG N. 55117/338 del 22/04/2021;

Atteso che nel suddetto parere di HERA viene specificato quanto segue: " (...) Premesso che il presente parere riguarda esclusivamente lo scarico delle acque di prima pioggia derivanti dall'area rifornimento carburante ad uso privato e che le acque reflue domestiche devono essere approvate tramite chiusura della pratica per l'ottenimento di nulla osta/benessere allo scarico, come previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.(...)".

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	VI.MA IMMOBILIARE S.R.L. nella persona del legale rappresentante pro tempore
Ubicazione dell'insediamento	Via Francesco Kossuth
Destinazione d'uso insediamento	Distributore carburanti privato
Potenzialità insediamento	100 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di prima pioggia/disoleatore
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Cesena, Via Calcinaro

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA

- 1) l'allacciamento su suolo pubblico dovrà rispettare le disposizioni impartite dal competente Settore Infrastrutture;
- 2) la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 11/09/2020 e delle successive integrazioni pervenute in data 04/02/2021 e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 38303 del 21/04/2021, sottoriportate;
- 3) le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
- 4) le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame del presente Allegato. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente atto
- 5) le opere per la realizzazione degli scarichi e degli eventuali allacci dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne e dell'allacciamento eseguito qualora modificati rispetto a quanto presentato in fase di progetto.

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NELLA FOGNATURA NERA "TIPO A" E PER L'IMMISSIONE DI ACQUE METEORICHE NELLA FOGNATURA BIANCA IN FASE DI REALIZZAZIONE DI VIA FRANCESCO KOSSUTH:

- 1) entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente Atto si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente Atto;
- 2) Il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
 - rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot 38303 del 21/04/2021 sottoriportate;
 - osservare le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente nonché ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico;
- 3) il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.p.A.:

- 1) Nella rete fognaria nera di Via Kossuth è ammesso unicamente lo scarico derivante da: **acque di prima pioggia area rifornimento carburante 425 mq.**
- 2) Lo scarico di cui al precedente punto 1 recapita alla rete fognaria esistente di Via Kossuth tramite una condotta privata realizzata nell'ambito delle opere di urbanizzazione della piattaforma logistica del freddo. La gestione e manutenzione e di tale condotta privata e relativi accessori è a cura e con oneri a carico del titolare dello scarico. Il punto di consegna è individuato nel pozzetto di disconnessione posto subito a monte del pozzetto esistente della rete fognaria pubblica.
- 3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - vasca prima pioggia 2,37 mc** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - disoleatore con filtro a coalescenza 1,1 mc** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tal apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera e agli altri enti competenti, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.

17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente Atto per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 44/AUA/2020, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 27 maggio 2020 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Giacomo Bonfieni di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione, in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e dalle attrezzature indicate, e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le seguenti indicazioni previste nella relazione acustica ed alle prescrizioni di seguito:

INDICAZIONI previste dalla relazione datata 27 maggio 2020 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Giacomo Bonfieni di Cesena (FC):

1) **Collocazione degli impianti e delle apparecchiature rumorose (post operam):** i compressori dell'impianto di refrigerazione saranno posizionati in un locale apposito chiuso con aperture di aerazione;

2) **Descrizione delle loro caratteristiche di emissione sonora:** per la rumorosità della unità esterna si è considerata una sorgente puntiforme con potenza sonora pari a 92 dB(A). Per le aperture nel vano tecnico dove sono presenti i due compressori si sono considerate due sorgenti aerali di apertura pari a 1 mq ciascuna di potenza sonora pari a 70 dB(A). Le sorgenti sono state imputate con il loro spettro sonoro. Per i compressori è presente una componente tonale non a bassa frequenza.

3) **Rumorosità dovuta agli avventori:** è stato considerato a titolo cautelativo un traffico pesante giornaliero di 120 unità nel periodo diurno e 80 unità nel periodo notturno. A questo è stato aggiunto il traffico di mezzi leggeri dovuto a operatori e clienti. Il traffico dei mezzi pesanti è stato distribuito in funzione alle aree di carico e scarico previste sui due lati lunghi del capannone: 24 lato Ovest e 20 lato Est.

PRESCRIZIONI per l'attività che si dovrà svolgere:

a) Divieto di circumnavigare il capannone, pertanto chi entra lato Ovest uscirà dal lato Ovest e viceversa chi entra lato Est uscirà dal lato Est; inoltre nel periodo notturno l'attività si dovrà organizzare vietando l'ingresso, la circolazione e lo stazionamento dei mezzi pesanti lato Ovest (lato ricettori sensibili), mantenendo operative solo le aree di carico e scarico lato Est.

b) Obbligo di effettuare le operazioni di carico e scarico a motore spento in entrambi i periodi di riferimento (diurno e notturno).

c) Le operazioni di carico e scarico avverranno con traspallet manuali e muletti elettrici direttamente all'interno del mezzo pesante dall'anticella; pertanto è esclusa la presenza di traspallet manuali e muletti elettrici nei piazzali esterni.

d) Lo stazionamento di eventuali mezzi pesanti dotati di celle con motore frigo acceso dovrà avvenire solamente sul lato Est.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.